



Centro Servizi
per il Volontariato
della Città Metropolitana
di Bologna

La riforma del Terzo Settore

Principali cambiamenti per orientarsi nel mondo
del volontariato e dell'associazionismo

Questo report è finalizzato a presentare una panoramica legislativa sul terzo settore, per un orientamento di base sulle caratteristiche e prospettive che si delineano alla luce della Riforma del Terzo Settore, evidenziando i riferimenti in merito allo sviluppo, valorizzazione e riconoscimento delle competenze acquisite attraverso le esperienze di volontariato.

Il presente documento è il prodotto di rielaborazione di una ricerca bibliografica, (pubblicazioni, rapporti di ricerca, letteratura grigia....) con estrapolazioni di dati qualitativi e quantitativi, stralci e citazioni relative alla Riforma del Terzo Settore.

A cura di Paola Atzei –area Formazione e sviluppo competenze VOLABO Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Bologna
Novembre 2018

Fonti di riferimento

Legge 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” del 6 giugno 2016

D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore

“Linee Guida per una Riforma del Terzo Settore”, lavoro.gov.it/terzosettorelavoltabuona, 2014

“Guida alla Riforma del Terzo Settore”. ItalianonProfit, 2017

“Riforma del terzo settore-slide-decreti attuativi 28062017” Ministero del Lavoro

“Sussidiarietà, partecipazione e collaborazione civica. Le prospettive della RTS”, seminario di CSV Volabo e Forum Terzo Settore Bologna, 21.11.17, intervento di R. Museo

“Riforma del Terzo Settore, iniziamo ad orientarci”. Seminario Csv Volabo dicembre 2017. Interventi di A. Pullini e P. Danesi

“La riforma del Terzo Settore. Aspetti giuridici” Corso di formazione Csv Volabo marzo 2018. Intervento di Avv. E. Brindisi

“Incroci di cultura e riforma. Idee, principi e valori per orientarsi nella nuova legge del Terzo settore. Vdossier 3/2017

Lo chiamano Terzo Settore, ma in realtà è il primo!

Esiste un'Italia generosa e laboriosa che tutti i giorni opera silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone.



E' l'Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell'associazionismo non profit, delle fondazioni e delle imprese sociali.

Un settore che si colloca tra lo Stato e il mercato, tra la finanza e l'etica, tra l'impresa e la cooperazione, tra l'economia e l'ecologia, che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà. E che alimenta quei beni relazionali che, soprattutto nei momenti di crisi, sostengono la coesione sociale e contrastano le tendenze alla frammentazione e disgregazione del senso di appartenenza.


Un mondo variegato, capace di tessere e riannodare i fili lacerati del tessuto sociale, alimentando il capitale più prezioso di cui dispone il Paese, ossia il capitale umano e civico; capace di essere motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini, coinvolgere le persone, costruire legami sociali, mettere in rete risorse e competenze, sperimentare soluzioni innovative.



UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE Associazionismo e Volontariato



UNO SGUARDO AL TERZO SETTORE Cooperative e Imprese sociali



COOPERATIVE SOCIALI



IMPRESE SOCIALI



La Riforma del Terzo Settore

Il Governo, nel 2014 ha avviato un percorso istituzionale di riformulazione del Terzo settore, per una revisione organica della legislazione riguardante questo mondo variegato, arrivando alla promulgazione di considerevoli e importantissimi atti legislativi nel 2016:

- **Legge 106 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” del 6 giugno 2016**

Resa attuativa al momento da:

- D.lgs. 40/2017 Servizio civile universale (26 artt)
- D.lgs. 111/2017 Cinque per mille (10 artt)
- D.lgs. 112/2017 Impresa sociale (21 artt)
- D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore (104 artt)
- D.P.R. 28 luglio 2017 Statuto Fondazione Italia Sociale
- D.lgs. 105/2018 Disposizioni integrative e correttive al d.lgs 2017, n. 117 e
- Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore recante: «Codice del Terzo settore, a decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 106/2016



La riforma crea il «**Diritto del Terzo Settore**». Il principio ispiratore è quello di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi e valori costituzionali:

art. 2, La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art. 3, Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso di razza, di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

art. 18, comma 1 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale

art. 118, comma 4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

Principi di fondo della Legge di Riforma del Terzo Settore

--Con la revisione del Libro I del Titolo II del Codice Civile attesa da anni, si arriva ad un cambiamento "epocale": **il passaggio da un regime "concessorio" al regime del "riconoscimento" e da pratica attuazione al principio di sussidiarietà**

L'articolo 2 del Codice del Terzo Settore "Principi generali", infatti, afferma che "è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore".

--Introduzione nel nostro Paese del **Codice del Terzo Settore**, grazie al quale tali enti avranno finalmente una legittimazione giuridica. Fino ad ora questi avevano ottenuto una legittimazione in chiave sociologica oppure in chiave economica (spesso di derivazione fiscale e tributaria), ma non giuridica.

«Fino a poco tempo fa era solo l'autorità pubblica (Stato, Regioni, Comuni) a concedere il permesso ai cittadini di organizzarsi liberamente per realizzare determinati obiettivi» (Zamagni)

--Offrire un'opportunità di servizio alla comunità ai giovani che desiderino confrontarsi con l'impegno civile, per la formazione di una coscienza pubblica e civica.

Le norme sul Servizio Civile Universale si propongono di incidere sul rapporto tra i cittadini.


--Pieno **riconoscimento e legittimità al “Terzo settore produttivo e imprenditoriale”**. Le norme sull'impresa sociale sono volte a promuovere ed incentivare un soggetto economico che operi nel *mercato* attraverso gli strumenti del *mercato*, ma con finalità diverse dal mero raggiungimento di un guadagno economico-finanziario. Ovvero dovranno

- svolgere attività di interesse generale (in via stabile e principale e senza scopo di lucro)
- perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- adottare forme di gestione responsabili e trasparenti
- favorire il coinvolgimento degli *stakeholders* interni ed esterni.

Il codice di Terzo Settore

Ribadendo le finalità e i principi ispiratori delle Legge 106, il Codice di Terzo Settore riconosce come principio generale (art.2) il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Principali novità per l'associazionismo introdotte dal Codice del Terzo Settore



Gli Enti di Terzo Settore

Definizione di Enti del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore

Art. 4, comma 1)
del CTS

Sono Enti di Terzo Settore:

- le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e s.s)
- le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e s.s)
- gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
- le reti associative (art. 41 e ss.)
- le imprese sociali, disciplinate da apposito decreto (D. Lgs. 112/2017)
- le cooperative sociali (legge 381/1991)
- le società di mutuo soccorso, (legge 3818/1886)
- le associazioni, riconosciute o non riconosciute
- le fondazioni
- gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all'art. 5 del Codice
- gli Enti ecclesiastici (solo parzialmente)

Degna di nota è l'introduzione, accanto a tipologie di associazioni già esistenti come le organizzazioni di volontariato, anche di nuove figure di enti come gli enti filantropici. Si tratta di associazioni riconosciute o fondazioni che possono erogare denaro, ma anche svolgere attività di produzione di beni e servizi a favore di persone svantaggiate ovvero attività di interesse generale.

Non sono Enti del Terzo Settore:

- Le amministrazioni pubbliche
- Le formazioni e le associazioni politiche
- I sindacati
- Le associazioni professionali e di rappresentanza delle categorie economiche
- Le associazioni di datori di lavoro
- Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento controllati dai suddetti enti

Presupposti per essere Enti di Terzo Settore:

- Avere forma giuridica di associazione, riconosciuta o non, o di fondazione, o di altro ente privato non societario (salvo che per imprese sociali)
- Svolgere una o più attività di interesse generale (art.5 CTS)
- Perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Rendersi utili con l'azione volontaria e con l'erogazione di denaro, beni o servizi o tramite mutualità nella produzione o scambio di beni o servizi
- Avere assenza totale di scopo di lucro (salvo che per imprese sociali) secondo quanto previsto dall'art. 8 CTS
- Essere iscritto al Registro unico nazionale terzo settore (RUN) artt. 45-54 CTS

Adempimenti connessi alla qualifica di Ente Terzo Settore

- Uso della denominazione sociale (art. 12)
- Tenute delle scritture contabili e del bilancio (art. 13)
- Bilancio sociale (art. 14)
- Tenuta libri sociali (art. 15)
- Lavoro negli enti terzo settore (art. 16)

Attività di interesse generale Art. 5

Tali settori di attività di interesse generale hanno un valore costitutivo fondamentale per gli ETS. Solo gli enti che operano nei settori elencati dall'art.5 in via esclusiva o principale, possono iscriversi e, nel tempo, restare nel Registro Unico del Terzo Settore e quindi godere delle varie agevolazioni previste dal Codice del Terzo Settore.

Gli ETS devono operare in via "esclusiva o principale" in uno o più dei 26 settori di attività individuati dall'art. 5, nel rispetto delle norme particolari che disciplinano i vari settori. Si tratta di un elenco, aggiornabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che riordina le attività svolte dal non profit (dalla sanità, all'assistenza, dall'istruzione all'ambiente) e ne aggiunge alcune emerse negli ultimi anni (housing, agricoltura sociale, legalità, commercio equo e solidale).

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale
- e) salvaguardia dell'ambiente e utilizzazione accorta delle risorse naturali
- f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
- g) formazione universitaria e post - universitaria
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario
- k) attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica
- m) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti per la maggioranza da enti del terzo settore

- n) cooperazione allo sviluppo ai sensi della L.125/2014
- o) attività nelle filiere del commercio equo e solidale
- p) servizi finalizzati all'inserimento ed al reinserimento nel mercato del lavoro
- q) alloggio sociale
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- s) agricoltura sociale
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- u) beneficenza, sostegno a distanza
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- x) cura di procedure di adozione internazionale
- y) protezione civile
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A fianco delle attività di interesse generale, il Codice prevede, all'art. 6, che gli ETS possano esercitare anche attività diverse, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanza.

Personalità giuridica

La personalità giuridica è uno status dell'ente, acquisito al termine di un procedimento che consente di separare il patrimonio dell'ente da quello dei suoi amministratori, in modo che i creditori dell'ente non possano aggredire i patrimoni dei medesimi amministratori e viceversa.

Sono riformate le procedure di acquisizione della personalità giuridica per gli ETS (Enti del Terzo settore)

Il riconoscimento della personalità giuridica verrà attribuita all'Ente di Terzo Settore nel momento in cui si iscriverà al Registro Unico Nazionale Terzo Settore e non sarà più sottoposta al controllo e al giudizio dell'ente pubblico attraverso l'istruttoria presso le Prefetture. (procedura che resterà in vigore per gli enti che non vogliono o non possono acquisire la qualifica di Enti del Terzo Settore)

Questa sorta di "privatizzazione", di sottrazione dal controllo pubblico ex-ante della potestà istitutiva dei cittadini che intendono associarsi per il perseguimento di una finalità di interesse generale, costituisce un vero e proprio superamento del regime vigente cosiddetto "concessorio" per l'adozione di una nuova forma di regolamentazione di tipo propriamente promozionale.

Il volontario e le attività di volontariato: gli elementi centrale della Riforma

Il volontariato rappresenta l'elemento centrale dell'azione degli Enti del Terzo Settore.

«Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.» (Art. 17)

La scelta compiuta dal legislatore delegato è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che questo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di ETS.

Si considera volontario, quindi, sia il volontario associato: che presta la propria attività per l'Ente; sia il volontario singolo, non associato: che svolge attività in favore della comunità e del bene comune.

Carattere principale dell'attività di volontariato è la gratuità: l'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, neanche dal beneficiario. Come conseguenza della gratuità, la qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate ed è vietato il rimborso forfetario. Le spese possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione. Il limite numerico è legislativamente individuato ed è di 10 euro giornalieri e di 150 euro mensili.

E' obbligatoria da parte del ETS l'Assicurazione contro gli infortuni e quella per la responsabilità civile verso terzi.

Le Organizzazioni Di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale nel Codice di Terzo Settore: aspetti principali

Le **Organizzazioni Di Volontariato** sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre ODV, per lo svolgimento prevalente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Possono essere di II livello ed ammettere quali associati altri enti del terzo settore, purché in misura non superiore al 50% del numero delle OdV.

Salvo quanto previsto dal comma 3, le ODV possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6.

Per l'attività di interesse generale prestata le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Le **Associazioni di Promozione Sociale** sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35 comma 1 CTS).

La normativa è in larga misura uniforme a quella che disciplina le OdV sia sul piano della forma giuridica sia su quello del rapporto Volontari/lavoratori dipendenti (Art. 35 D. Lgs. N. 117/2017)

Chiaramente permane la differenza data dalla possibilità di retribuire i soci per prestazioni ricevute e dalla possibilità di svolgere attività in favore dei soci medesimi

Lavoro negli Enti di Terzo Settore

Le ODV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36 CTS).

I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali

Rapporto con enti pubblici

Diventano per la prima volta esplicite alcune indicazioni alle pubbliche amministrazioni in tema di rapporti con gli Enti del Terzo Settore, enti che dovranno essere coinvolti sia nella programmazione che nella progettazione delle attività di interesse generale. (artt.55-57)

Viene mantenuta, con riferimento alle procedure di affidamento delle Convenzioni, una linea che salvaguardi i principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, ma senza alcun esplicito richiamo al Codice dei Contratti pubblici.

Le convenzioni tra Pubblica Amministrazione, ODV e APS sono possibili solo se:

- 1) ODV e APS sono iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 2) Le condizioni per la PA sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Il trasporto sanitario di emergenza può essere affidato dalla PA in via prioritaria alle ODV solo se:

- le ODV aderiscono ad una rete associativa;
- sono iscritte da almeno sei mesi ad una rete associativa;

sono accreditate per il servizio secondo la normativa regionale;

il servizio viene svolto in condizioni di efficienza economica.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli ETS e le amministrazioni pubbliche e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

Due aspetti molto rilevanti, che sembrano favorire lo sviluppo delle attività delle OdV e delle APS nell'ambito delle Convenzioni, sono:

--la durata che deve essere indicata nella Convenzione, ma non è predeterminata per legge

--la valorizzazione (codificata nel comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017) dell'elemento della continuità nello svolgimento dell'attività, che diventa un criterio del quale l'Amministrazione deve tenere conto nell'affidamento delle Convenzioni

Si tratta della definizione congiunta, tra Amministrazioni ed ETS, di bisogni ed esigenze specifiche e delle modalità di soddisfarle in base alle risorse disponibili ovvero di specifici progetti di servizio e di intervento.

Reti associative

Nascono le Reti Associate, organizzazioni che aggregano un numero elevato di enti e che hanno un ruolo di controllo e rappresentanza degli interessi degli ETS.

Le Reti Associate sono ETS composti da almeno 100 enti, associati anche in forma indiretta, o 20 fondazioni con sedi in almeno 5 Regioni o Province autonome.

Le Reti Associate Nazionali sono enti che associano, anche indirettamente, attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS, o, in alternativa, almeno 100 Fondazioni del Terzo Settore, le cui sedi, legali o operative, siano presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome.

Registro Unico Nazionale Terzo Settore RUNTS

L'iscrizione al Registro Unico è facoltativa, ma ad essa è subordinata la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali e finanziarie e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla normativa ed, ancor prima e più in generale, la possibilità per un ente giuridico di potersi qualificare come ETS.

Il Registro unico sostituisce tutti i registri esistenti, sarà pubblico e accessibile in modalità telematica, viene gestito da un unico soggetto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attraverso la gestione territoriale da parte delle Regioni o Province Autonome. Comprenderà, per distinte sezioni, i seguenti soggetti: ODV (organizzazioni di volontariato), APS (associazioni di promozione sociale), enti filantropici, Imprese Sociali, comprese le cooperative sociali, Reti Associate, Società di mutuo soccorso e altri ETS (Enti del Terzo Settore).

Ciascun ETS dovrà indicare un set minimo di informazioni comprendenti: forma giuridica, sede legale, oggetto delle attività di interesse generale, eventuale patrimonio minimo,

generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente e che ricoprono cariche sociali, modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, rendiconti e bilanci, rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e rendiconto relativo ai contributi pubblici percepiti.

Perché iscriversi al RUNTS

L'iscrizione al RUNTS offrirà una serie di opportunità e vantaggi:

- 1.Revisione e semplificazione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli Enti del Terzo Settore
- 2.Rapporti con gli Enti pubblici (coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore; convenzioni)
3. Specifiche misure agevolative (accesso al credito agevolato, accesso al FSE, strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche, locali inutilizzati)
- 4.Risorse finanziarie (specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli Enti del Terzo Settore e Fondazione Italia Sociale)
- 5.Misure fiscali agevolative

Centri di Servizio per il Volontariato (CSV)

I Centri di Servizio per il Volontariato sono organizzazioni che realizzano attività di promozione e orientamento del volontariato, di formazione per la qualificazione dei volontari, di consulenza alle organizzazioni, di informazione, ricerca e documentazione, di supporto tecnico-logistico.

Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile

Con il Codice del Terzo Settore (artt. ,61-66) la platea di riferimento dei CSV non è più limitata alle sole associazioni definite dalla legge 266/91 (che viene abrogata), ma dovranno promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei **volontari negli enti del Terzo settore**, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato

I servizi che i CSV vanno ad erogare restano sostanzialmente gli stessi stabiliti dal decreto che diede loro avvio nel 1997 e si sviluppano in 6 aree (art.63):

a) **servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale**, finalizzati a dare visibilità' ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) **servizi di formazione**, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e

maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) **servizi di consulenza**, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché **strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi**;

d) **servizi di informazione e comunicazione**, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) **servizi di ricerca e documentazione**, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

f) **servizi di supporto tecnico-logistico**, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

Promozione della cultura del volontariato (art.19)

Le amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle risorse disponibili) promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

